

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL BOSCO DIDATTICO E DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE IN LOCALITÀ MONTICELLI/CASCINA STELLA - COMUNE DI CASTELLEONE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL BOSCO DIDATTICO E LA GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 1 – FINALITA'

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – FRUIBILITA'

Art. 5 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI LUOGHI E DEI FREQUENTATORI

Art. 7 - NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 8 – NORME PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE NELLE AREE VERDI

Art. 9 – ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 10 - ACCESSO DEI CANI NELLE AREE VERDI

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi di proprietà provinciale (aree verdi attrezzate e Bosco Didattico) site in comune di Castelleone, loc. Monticelli/Cascina Stella, al fine di tutelare l'ambiente naturale e garantirne la corretta fruizione.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde destinate all'utilizzo pubblico di proprietà provinciale:

- a. strutture recintate denominate "Bosco Didattico";
- b. aree verdi di libera fruizione esterne al "Bosco Didattico";
- c. aree verdi attrezzate per la fruizione;
- d. aree di sosta e parcheggio di servizio alle strutture provinciali.

Nelle aree destinate in via esclusiva alla conservazione della natura l'accesso non è consentito, salvo specifiche deroghe.

Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente articolo ed i manufatti su di essi esistenti.

Gli utenti sono tenuti altresì a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde o che possano arrecare disturbo alla fauna selvatica ed agli altri fruitori. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi e, ove previsto, è perseguibile a norma di legge.

Art. 4 – FRUIBILITA'

Il verde pubblico di proprietà provinciale è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Le aree verdi esterne al Bosco didattico sono a disposizione del pubblico dall'alba al tramonto, salvo eventuali divieti, deroghe o attività specificamente autorizzate, disposti dalla Provincia.

Il Bosco Didattico è prevalentemente destinato alle attività di informazione e divulgazione ambientale rivolte alle scuole e ad altre attività culturali ed è accessibile per le visite, a seguito di prenotazione da effettuarsi presso gli Uffici provinciali competenti, durante l'intero arco dell'anno.

Il Bosco Didattico è comunque disponibile al pubblico generico in occasione delle aperture domenicali, che si svolgono, di regola, la seconda domenica di ogni mese.

La Provincia può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione, per motivi di sicurezza, di tutela o per altre motivate ragioni.

Art. 5 - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ricreative, motorie e sociali, per lo svago, per lo studio e l'osservazione della natura; tali attività non devono né arrecare disturbo alla fauna ed agli altri frequentatori, né arrecare danni all'ambiente naturale ed ai manufatti.

Al di fuori delle superfici attrezzate per lo svago ed il pic-nic l'uso delle aree è di regola consentito utilizzando i sentieri

tracciati, salvo eventuali deroghe o attività specificamente autorizzate o disposte dalla Provincia.

La Provincia può disporre la sospensione delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento delle aree da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti o comunque incompatibili.

I visitatori che non si attengono alle indicazioni del presente regolamento potranno essere, se necessario, allontanati dal personale provinciale.

Ogni comportamento da parte dei visitatori arrecante danni materiali alla struttura o danni fisici alle persone potrà essere perseguito in sede civile e penale; per le violazioni delle specifiche disposizioni del presente regolamento provinciale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Art. 6 LIMITAZIONI D'USO PER LA TUTELA DEI LUOGHI E DEI FREQUENTATORI

Nelle aree verdi provinciali non è consentito:

1. campeggiare e pernottare;
2. accendere fuochi al di fuori delle aree specificamente attrezzate (area pic-nic con barbecue);
3. abbandonare rifiuti e materiali di qualsiasi genere;
4. circolare con veicoli a motore al di fuori delle strade ad uso pubblico o parcheggiarli all'esterno delle aree destinate a parcheggio, salvo espressa specifica deroga;
5. svolgere attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo;

Non è inoltre consentito effettuare attività incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree verdi.

Art. 7 - LIMITAZIONI D'USO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

In tutte le aree verdi non è inoltre consentito:

1. raccogliere, asportare o danneggiare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, fatto salvo quanto connaturato con le attività gestionali effettuate dalla Provincia o dalla stessa autorizzate;
2. catturare animali, disturbarli intenzionalmente, rimuovere nidi e danneggiare rifugi ed aree di alimentazione, fatto salvo quanto connaturato con le attività gestionali effettuate dalla Provincia o dalla stessa autorizzate;
3. eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati, fatto salvo quanto connaturato con le attività gestionali effettuate dalla Provincia o dalla stessa autorizzate;
4. mettere a dimora piante di qualsiasi genere, salvo autorizzazione, e abbandonare animali di ogni specie;
5. alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
6. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici e pubblicità, fatti salvi i casi autorizzati;
7. alimentare artificialmente gli animali, fatto salvo quanto connaturato con le attività gestionali effettuate dalla Provincia o dalla stessa autorizzate;
8. manomettere, spostare o asportare qualsiasi attrezzatura o arredo;
9. provocare danni a strutture e infrastrutture: le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere e usati secondo la loro destinazione;

Art. 8 – MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE NELLE AREE VERDI

Nelle aree verdi provinciali è di regola consentito lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo (ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico).
- esposizioni e mostre.

Manifestazioni, esposizioni e mostre possono essere organizzate da Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni, Gruppi o anche singoli cittadini.

Ogni iniziativa dovrà comunque essere autorizzata dalla Provincia, con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari per la tipologia di manifestazione, evento o iniziativa richiesta.

Tutte le iniziative organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area e delle relative strutture ad altri cittadini salvo i casi espressamente autorizzati.

Art. 9 – ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA

L'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica sono auspiccate ed incentivate nelle aree verdi di proprietà provinciale.

L'osservazione naturalistica è libera.

Le indagini di ricerca scientifica devono essere segnalate alla Provincia di Cremona, che, quando necessario, le autorizza: è auspicabile, anche quando non prescritto, che i risultati della ricerca vengano messi a disposizione della

Provincia per l'arricchimento delle conoscenze relative all'area.

Art. 10 – ACCESSO DEI CANI NELLE AREE VERDI

Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree verdi; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

Nelle aree attrezzate destinate alla fruizione (Bosco Didattico, sentieri, parcheggi, area pic-nic,), i detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla asportazione delle stesse.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.